



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Mario	NISPI LANDI	Presidente
Giampiero Maria	GALLO	Consigliere
Francesco	BELSANTI	Consigliere
Paolo	BERTOZZI	Consigliere
Rosaria	DI BLASI	Primo Referendario (relatore)
Anna	PETA	Primo Referendario
Lucia	MARRA	Primo Referendario
Matteo	LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 7 maggio 2026,

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con r.d. n. 1214 del 12/07/1934, e successive modificazioni;

VISTA la l. n. 20 del 14/1/1994, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la l. n. 131 del 5/6/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla l. cost. n. 3 del 18/10/2001;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16/06/2000, e successive modificazioni;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle autonomie approvate nelle adunanze del 27/4/2004 e del 4/6/2009, aventi ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo;

VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 5/AUT/2006, che ha precisato i soggetti legittimati alla richiesta e l'ambito oggettivo della funzione consultiva intestata alle Sezioni territoriali;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/10;

VISTA la propria deliberazione n. 50/2026/INPR, con la quale è stato approvato il programma delle attività di controllo per l'anno 2026 di questa Sezione regionale;

VISTA l'ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana, di ripartizione delle funzioni di controllo tra i magistrati della Sezione;

VISTA la richiesta di parere presentata dall'ente (nota prot. n. 1371/2026), come di seguito meglio specificata;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 11/2026 con cui è stata convocata la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Primo Ref. Rosaria Di Blasi;

PREMESSO IN FATTO

1. Con nota acquisita al protocollo della Sezione n. 1371 del 27 marzo 2026, il Presidente della Giunta regionale della Toscana ha formulato una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, chiedendo se *“una Regione, nell'ipotesi in cui abbia già incrementato il fondo salario accessorio ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25/2025, nella misura massima ivi prevista, possa procedere all'ulteriore incremento previsto dall'art. 33, comma 1, ultimo periodo, del d.l. n. 34/2019, qualora il personale in servizio nell'anno di riferimento risulti superiore a quello in servizio al 31 dicembre 2018, così da garantire il rispetto del valore medio pro-capite sancito dalla stessa normativa”*.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il corretto esercizio della funzione consultiva attribuita alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti richiede la verifica preliminare delle condizioni di ammissibilità della richiesta, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della l. n. 131/2003, secondo i criteri interpretativi elaborati dalla giurisprudenza contabile.

Secondo il consolidato orientamento, occorre valutare, infatti, l'ammissibilità dei quesiti, sia con riferimento alla legittimazione dell'organo richiedente (profilo soggettivo), sia con riferimento all'attinenza del quesito alla materia della contabilità pubblica, così come nel tempo perimetrata dalle Sezioni riunite e dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti (profilo oggettivo).

Il legittimo esercizio della funzione consultiva presuppone, inoltre, che la richiesta di parere contenga quesiti di carattere generale e astratto, sì da escludere che la Sezione regionale di controllo possa ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente oppure esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti, con l'effetto di interferire con altre funzioni svolte dalla magistratura contabile o con le attività di altri organi magistratuali.

1. Ammissibilità soggettiva

1.1. Sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere può ritenersi ammissibile, in quanto è formulata dalla Regione Toscana, ente espressamente legittimato ai sensi dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003, ed è firmata dal Presidente della giunta in qualità di rappresentante legale della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 4 della Costituzione.

2. Ammissibilità oggettiva

2.1. Sotto il profilo oggettivo, l'art. 7, comma 8, l. n. 131/2003, attribuisce alle Regioni e agli enti locali la facoltà di richiedere pareri alla Corte dei conti esclusivamente *“in materia di*

contabilità pubblica". Al riguardo, le Sezioni riunite in sede di controllo hanno accolto una visione dinamica della nozione di contabilità pubblica, "che sposta l'angolo visuale dal tradizionale contesto della gestione di bilancio a quello inerente i relativi equilibri" (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10).

Tale impostazione consente, in determinati casi, di ricomprendere nell'ambito consultivo questioni che, nella loro dimensione originaria, sono estranee alla nozione stretta di contabilità. Le Sezioni riunite hanno tuttavia chiarito che l'ampliamento della nozione di contabilità pubblica riguarda non le materie in sé considerate, quanto piuttosto le specifiche questioni che, nell'ambito di tali materie, possono sorgere in relazione all'interpretazione (anzi, "limitatamente all'interpretazione") di quelle norme di coordinamento della finanza pubblica che pongono limiti e divieti strumentali al raggiungimento degli specifici obiettivi di contenimento della spesa (Sezioni riunite in sede di controllo, deliberazione n. 54/CONTR/10; Sezione delle autonomie, deliberazione n. 5/SEZAUT/2022/QMIG).

2.2. La Sezione delle autonomie, inoltre, ha evidenziato la necessità di privilegiare una nozione di contabilità pubblica tale da non investire ogni attività che, direttamente o indirettamente, comporti una spesa e una conseguente fase contabile. La nozione di contabilità pubblica strumentale alla funzione consultiva deve essere pertanto limitata alla sola fase finanziaria degli interventi di settore (i bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria-contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli), non potendo estendersi a qualsivoglia attività amministrativa avente effetti finanziari. Ciò, infatti, determinerebbe una dilatazione dell'ambito oggettivo della funzione consultiva, tale da rendere le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti organi di consulenza generale dell'amministrazione pubblica (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006 e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG).

2.3. La funzione consultiva di questa Corte, inoltre, non può espletarsi in riferimento a quesiti che riguardino comportamenti amministrativi suscettibili di valutazione della Procura della stessa Corte dei conti o di altri organi giudiziari, al fine di evitare che i pareri prefigurino soluzioni non conciliabili con successive pronunce dei competenti organi della giurisdizione (ordinaria, amministrativa, contabile o tributaria). Le pronunce in sede consultiva della Corte dei conti, dunque, non possono interferire né sovrapporsi in alcun modo a quelle degli altri organi giudiziari.

2.4. La richiesta di parere, infine, deve connotarsi dei requisiti di generalità e astrattezza e non può tradursi in una valutazione circa la legittimità dell'azione amministrativa da porre in essere in concreto né di specifiche scelte amministrative o di singoli procedimenti (cfr. Sezione delle autonomie, deliberazioni n. 5/SEZAUT/2006, n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e n. 11/SEZAUT/2020/QMIG). In tal senso, la richiesta deve attenere all'interpretazione di una disposizione di significato controverso, inerente alla materia contabile e non può tradursi nella verifica di conformità a un parametro normativo di provvedimenti in corso di adozione ovvero già adottati. La Sezione di controllo non può, infatti, con la propria pronuncia, ingerirsi nella concreta attività gestionale dell'ente, ovvero esprimere valutazioni in merito a singoli procedimenti o comportamenti dell'amministrazione.

2.5. Tutto ciò premesso la richiesta di parere formulata da Regione Toscana deve ritenersi oggettivamente ammissibile. Essa, infatti, risulta formulata in termini generali ed astratti ed è riconducibile alla materia della contabilità pubblica.

Il quesito concerne, infatti, la corretta interpretazione e il coordinamento di disposizioni normative (articolo 33, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25) che incidono sulla possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate del personale dipendente delle Regioni e degli enti locali, nonché sull'adeguamento del limite al trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 .

Tali disposizioni presentano evidenti riflessi sugli equilibri finanziari degli enti territoriali, in quanto attengono a profili di disciplina della spesa di personale. Come ripetutamente affermato da questa Corte (ex multis, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Toscana n. 82/2023/PAR; deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 5/2022/PAR), e ribadito dalla Corte costituzionale (sentenze n. 146 del 2019, n. 171 del 2021 e n. 215 del 2021), la spesa di personale costituisce una voce di costo di rilevante entità, che si configura quale componente essenziale, rigida e strutturale della spesa corrente.

Essa incide in modo diretto e significativo sugli equilibri di bilancio degli enti territoriali, rendendo pertanto riconducibile il quesito sottoposto all'ambito materiale della contabilità pubblica, ai fini dell'esercizio della funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti.

NEL MERITO

3. Ciò posto, è necessaria una breve ricostruzione del contesto normativo in cui si inseriscono le due norme oggetto della richiesta di parere.

3.1 L'art. 33 del d.l. n. 34 del 2019, come convertito, introduce per le Regioni (comma 1), le Province e le Città metropolitane (comma 1-bis) e i Comuni (comma 2) una nuova e diversa regola assunzionale rispetto al passato *«non più legata alle cessazioni e alle assunzioni degli anni precedenti, ma alla "sostenibilità finanziaria" delle medesime assunzioni, ancorata a valori soglia riferiti alla spesa complessiva per tutto il personale dipendente»* (sentenza Corte cost. n. 273 del 2020). La facoltà assunzionale dell'ente viene, quindi, calcolata tenendo conto di un valore soglia non superabile, definito come percentuale - differenziata per fascia demografica- della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati dall'ente.

Per quanto riguarda le Regioni, il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la pubblica amministrazione 3 settembre 2019 - in attuazione dell'art. 33, comma 1, del d.l. n. 34 del 2019 - ha previsto l'entrata in vigore di tale disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2020 e ha, altresì, determinato i valori soglia in relazione alle diverse fasce demografiche, sulla base dei quali determinare le relative assunzioni.

Le Regioni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia possono incrementare la spesa del personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, sino a una spesa complessiva - per tutto il personale dipendente - rapportata alle entrate correnti, inferiore ai richiamati valori soglia. Tale incremento deve, comunque, essere effettuato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e nel

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio. I suddetti valori soglia, come espressamente previsto dallo stesso art. 33, possono essere aggiornati con cadenza quinquennale.

L'art. 33 costituisce, in sostanza, una norma di sistema in materia di spesa di personale, volta a consentire agli enti territoriali una gestione dinamica e sostenibile delle politiche assunzionali, superando il precedente modello fondato su tetti di spesa storici rigidi.

In epoca antecedente alla sua entrata in vigore, infatti, agli enti territoriali si applicava la disciplina di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, la quale subordinava la spesa per le assunzioni di personale a tempo indeterminato al rispetto di una determinata percentuale – inizialmente fissata al 60% per gli anni 2014 e 2015 e successivamente elevata, a regime, al 100% – commisurata alla spesa relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (c.d. regime del *turn-over*).

La nuova disposizione, invece, mira a garantire, nel suo complesso, la sostenibilità finanziaria della spesa di personale, mediante un coordinamento delle assunzioni con il c.d. valore soglia, rapportato alle entrate correnti, nonché assicurando il rispetto dell'equilibrio strutturale e pluriennale del bilancio.

Si tratta, pertanto, di un principio di coordinamento della finanza pubblica dal carattere innovativo, che riconosce ampi margini di flessibilità per gli enti territoriali, in termini di responsabilizzazione, specie «*sul versante della riscossione delle entrate, il cui gettito medio nel triennio potrà, se in aumento, offrire anche ulteriori spazi assunzionali*» (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna, deliberazione del 30 aprile 2020, n. 32/2020/PAR).

In tale quadro, l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 33 disciplina in modo specifico il trattamento accessorio del personale, prevedendo che il limite complessivo delle risorse destinate a tale finalità – previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, assumendo come base il personale in servizio al 31 dicembre 2018.

La ratio di tale previsione è quella di salvaguardare il trattamento accessorio medio rispetto alle dinamiche quantitative del personale e impedire che politiche assunzionali "espansive", ancorché finanziariamente sostenibili, si traducano in una ingiustificata compressione del salario accessorio individuale.

In tale prospettiva l'articolo 33, nell'ipotesi di incremento del personale in servizio e della correlata spesa - autorizzati dalla medesima disposizione - introduce un meccanismo di adeguamento del limite, attraverso il raffronto tra il numero dei dipendenti in servizio al 31/12 dell'esercizio di riferimento e quelli in servizio alla data del 31/12/2018. In tal senso, la norma stabilisce espressamente che: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*.

Il meccanismo delineato è, dunque, volto a prevenire effetti distorsivi e penalizzanti che potrebbero derivare dalla variazione del numero dei dipendenti in servizio. Le amministrazioni indicate nell'art. 33 citato sono tenute, pertanto, ad applicare l'adeguamento del limite al trattamento accessorio esclusivamente nella misura necessaria a ripristinare il valore medio pro capite del fondo e delle risorse destinate alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa, con riferimento all'anno base 2018.

Occorre, infine, precisare che l'automatismo introdotto dalla norma attiene esclusivamente all'adeguamento del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, in presenza di incrementi del personale in servizio rispetto al 2018, e non si estende all'incremento del fondo delle risorse decentrate, che resta rimesso alla discrezionalità dell'ente. Tale incremento, secondo i principi generali dell'ordinamento contabile, è subordinato alla sussistenza di adeguate disponibilità di bilancio, al rispetto degli equilibri finanziari e all'esistenza di specifiche disposizioni di legge statale o di CCNL che ne consentano l'attivazione.

3.2 Diversa è, invece, la finalità perseguita dall'articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, che, a decorrere dall'anno 2025, introduce in favore di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni la facoltà di incrementare il Fondo delle risorse decentrate in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

La norma consente l'incremento della componente stabile del Fondo, maggiorata degli importi relativi alle posizioni organizzative, fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

Come chiarito dalla nota operativa della Ragioneria generale dello Stato del 27 giugno 2025, la norma è ispirata a finalità perequative e di armonizzazione del trattamento accessorio del personale degli enti territoriali rispetto a quello delle amministrazioni statali.

L'articolo 14, comma 1-bis, condiziona espressamente l'esercizio della predetta facoltà al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e, in particolare, dei valori soglia ivi previsti, nonché alla preventiva asseverazione dell'equilibrio pluriennale di bilancio da parte dell'organo di revisione.

A differenza di quanto previsto dall'articolo 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 – che, al ricorrere di specifiche condizioni, dispone un adeguamento automatico del limite al trattamento accessorio – l'articolo 14 del decreto-legge n. 25 del 2025 configura una facoltà di incremento che incide direttamente sul Fondo delle risorse decentrate. Tale facoltà prescinde da eventuali variazioni del personale in servizio, che restano irrilevanti ai fini della verifica della sua applicabilità.

La norma consente, inoltre, una deroga esplicita al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017 (diversamente dall'art. 33 d.l. 34/2019 che, invece, ne determina l'adeguamento) e richiede una puntuale tracciabilità degli incrementi in sede di conto annuale. A tal fine, il legislatore ha previsto che *“in caso di mancata rilevazione, in sede di conto annuale, dei dati previsti dal secondo periodo, fino alla regolarizzazione di tale adempimento è*

indisponibile per la contrattazione integrativa un importo pari al 25 per cento delle risorse incrementali”.

In sintesi, l'articolo 14 consente agli enti territoriali di incrementare - nel rispetto dei presupposti e delle condizioni espressamente delineati dalla norma - la parte stabile del Fondo delle risorse decentrate, sino al limite del 48 per cento della spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari, al fine di ridurre il divario retributivo esistente rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione, divario accentuatosi anche a seguito dei rinnovi contrattuali intervenuti negli ultimi anni.

L'eventuale incremento del Fondo, autorizzato dall'art. 14 in esame deve, pertanto assicurare: a) il rispetto di quanto previsto dall'articolo 33, commi 1, 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58; b) il rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio asseverato dall'organo di revisione; c) la puntuale indicazione, in sede di rilevazione dei dati del conto annuale, *“della maggiore spesa sostenuta derivante dall'incremento delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale e la misura del rapporto percentuale conseguito in attuazione di quanto previsto”* dalla norma.

3.3 Dalla ricostruzione del quadro normativo emerge, quindi, che l'art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019 persegue una finalità di equilibrio del sistema retributivo, operando come meccanismo correttivo del limite del trattamento accessorio. Diversamente, l'art. 14, comma 1-bis, del decreto-legge n. 25 del 2025, introduce una facoltà di incremento del Fondo delle risorse decentrate, configurando una deroga mirata e non obbligatoria al tetto di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, con finalità perequative e di carattere strutturale.

I due istituti si collocano, pertanto, su piani funzionali distinti, trovano fondamento in diverse disposizioni legislative e non risultano tra loro sovrapponibili né reciprocamente assorbenti. In particolare, l'eventuale utilizzo integrale della facoltà di incremento prevista dall'art. 14, comma 1-bis, non elide né sostituisce il meccanismo di adeguamento del limite del trattamento accessorio stabilito dall'art. 33, comma 1, ultimo periodo, che continua a operare, quale regola strutturale del sistema, al ricorrere dei presupposti ivi indicati.

L'adeguamento di cui all'art. 33, comma 1, ultimo periodo, finalizzato a garantire l'invarianza del valore medio pro-capite del trattamento accessorio rispetto al 2018, opera, infatti, indipendentemente dall'utilizzo di altre facoltà derogatorie. Ne consegue che l'integrale utilizzo dell'incremento consentito dall'art. 14, comma 1-bis, non esaurisce il potenziale di adeguamento del Fondo qualora, per effetto dell'aumento del personale in servizio, si determini una riduzione del valore medio pro capite rispetto al parametro del 2018.

L'Ente che ha utilizzato integralmente l'incremento fino al 48 per cento, consentito dall'art. 14 del d.l. 25/2025 resta, pertanto, tenuto a verificare, al termine di ciascun esercizio finanziario, se – anche alla luce delle ulteriori dinamiche del Fondo e del trattamento accessorio – risulti salvaguardato il valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, indicato dall'art. 33; solo in caso contrario potrà procedere all'adeguamento del limite e, ove ne ricorrano i presupposti, anche del Fondo. Resta fermo che tale incremento è, in ogni caso, subordinato alla disponibilità di risorse in bilancio, al rispetto dei relativi equilibri finanziari e

alla sussistenza di specifiche disposizioni di legge statale o di CCNL che ne consentano l'attivazione.

3.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, la Sezione ritiene che l'incremento del Fondo delle risorse decentrate disposto ai sensi dell'art. 14, comma 1 bis possa cumularsi con l'adeguamento del limite previsto dall'art. 33, comma 1, ultimo periodo, nonché con l'eventuale incremento del Fondo connesso a tale adeguamento, esclusivamente nell'ipotesi in cui il personale in servizio nell'anno di riferimento risulti numericamente superiore a quello rilevato al 31 dicembre 2018 e, per effetto di tale incremento, risulti compromessa l'invarianza del valore medio pro capite del trattamento accessorio rispetto al parametro dell'anno 2018.

Ne deriva che, anche a seguito dell'integrale utilizzo dell'incremento fino al 48 per cento, consentito dall'art. 14 del decreto-legge n. 25 del 2025, la Regione può procedere all'adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017 nonché a un ulteriore incremento del Fondo, ma esclusivamente nei limiti e per le finalità indicate dall'art. 33, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 34 del 2019. Resta fermo che, anche in tale ipotesi, l'eventuale incremento del Fondo resta comunque subordinato alla disponibilità di adeguate risorse in bilancio, al rispetto degli equilibri finanziari e dei vincoli di sostenibilità della spesa di personale, nonché alla presenza di specifiche disposizioni normative o di CCNL che ne legittimino l'attivazione.

P.Q.M.

Nelle suesposte considerazioni è il parere della Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per la Toscana - in relazione alla richiesta formulata da Regione Toscana, con la nota in epigrafe indicata.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa a cura della Segreteria al Presidente dell'ente richiedente e, per conoscenza, al Presidente del Consiglio delle autonomie locali della Regione Toscana.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 7 maggio 2026.

Il Relatore
Rosaria Di Blasi
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Mario Nispi Landi
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria l'11 maggio 2026.
Il funzionario preposto al Servizio di supporto
Cristina Baldini
(firmato digitalmente)